

COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ COMMUNE DE ANTEY-SAINT-ANDRÉ

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste



**Deliberazione
del Commissario**
nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale
n. 7
verbale prot. n. 2737/2024

Oggetto: Approvazione convenzione con Società in House SEV srl servizi depurazione e analisi acque periodo transitorio.

L'anno duemilaventiquattro ed il giorno ventidue del mese di aprile alle ore undici e minuti cinque nella nuova sala delle adunanze è comparso, giusta decreto PGR n. 88 del 26 febbraio 2024, il Commissario Avv. Tamara LANARO per esercitare i poteri del Consiglio Comunale.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Commissario Avv. Tamara LANARO procede all'esame dei punti posti alla sua attenzione, dichiarando aperta la seduta.

Seduta tolta ore 11:10 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione convenzione con Società in House SEV srl servizi depurazione e analisi acque periodo transitorio.

**IL COMMISSARIO
con i poteri del Consiglio Comunale**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 01.02.2024 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2024-2026 ultimo approvato;

VISTO il decreto PGR n. 88 del 26 febbraio 2024 con cui, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Antey-Saint-André, venne nominato Commissario del Comune con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale l'Avv. Tamara LANARO, fino al rinnovo degli organi ordinari;

VISTA la bozza di Convenzione con la Società in House SEV srl servizi depurazione e analisi acque periodo transitorio (trasm. Bim prot. n. 0666 del 16.02.2024);

CONSIDERATO che con deliberazione di Assemblea del BIM n. 9, del 6 giugno 2023, è stato approvato il Piano industriale della SEV nel quale sono stabilite le tempistiche di subentro di SEV alle gestioni salvaguardate del SII;

CONSIDERATO che la società SEV, in base al cronoprogramma dei subentri del Piano industriale, è pertanto subentrata nella gestione del servizio depurazione e nel servizio di analisi di qualità delle acque destinate a consumo umano, dal 1° ottobre 2023, sull'intero territorio della Regione Valle d'Aosta;

CONSIDERATO che nella fase di transizione verso la gestione unica dell'intero servizio idrico integrato è necessario definire le modalità di gestione dei costi dei servizi in capo a SEV

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto spetta al Consiglio Comunale. Relativamente alla presente proposta di deliberazione, pur rilevando che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**;

ACQUISITI i pareri sulla regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

DELIBERA

DI APPROVARE la Convenzione con la Società in House SEV srl servizi depurazione e analisi acque periodo transitorio (trasm. Bim prot. n. 0666 del 16.02.2024), che sarà sottoscritta dal Commissario.

CONVENZIONE
PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI
COSTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE E DEL SERVIZIO
ANALISI QUALITÀ DELLE ACQUE NEL PERIODO
TRANSITORIO

CONVENZIONE

Tra

Il Comune/Unité des Communes valdôtaines (P.IVA), con sede legale a, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.....

E

la Società in house *Service des eaux valdôtaines S.r.l. (SEV)* (P.IVA 01277260079), con sede legale ad Aosta, in persona del Direttore generale, Dott.ssa Michela CATOZZO.

Premesso che:

1. ai sensi dell'art. 104, della l.r. 54/1998, è previsto che per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possano stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni;
2. con deliberazione di Assemblea del BIM n. 13, del 9 agosto 2022, sono state dichiarate salvaguardate le gestioni in essere del servizio idrico integrato in forma autonoma, assicurate dai 74 Comuni valdostani in forma di gestione diretta o in forma associata tramite le Unités, limitatamente al periodo necessario alla costituzione del gestore unico ed alla attuazione di quanto stabilito nel Piano d'ambito;
3. con deliberazione di Assemblea del BIM n. 9, del 6 giugno 2023, è stato approvato il Piano industriale della SEV nel quale sono stabilite le tempistiche di subentro di SEV alle gestioni salvaguardate del SII;
4. la società SEV, in base al cronoprogramma dei subentri del Piano industriale, è pertanto subentrata nella gestione del servizio depurazione e nel servizio di analisi di qualità delle acque destinate a consumo umano, dal 1° ottobre 2023, sull'intero territorio della Regione Valle d'Aosta;
5. nella fase di transizione verso la gestione unica dell'intero servizio idrico integrato è necessario definire le modalità di gestione dei costi dei servizi in capo a SEV.

Tutto ciò premesso, il Comune/Unité e SEV, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1. - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti economici tra il Comune/Unité (gestore salvaguardato) e la società Services des eaux valdôtaines – SEV (gestore unico) nella fase transitoria di subentro, da parte della società, nei servizi, nei contratti e nelle altre obbligazioni esistenti a carico del gestore salvaguardato, relativi al servizio idrico integrato.
2. Spetta al soggetto titolare del servizio acquedotto l'onere della fatturazione del servizio idrico integrato all'utenza.
3. Nel periodo transitorio, SEV svolge i servizi già trasferiti (depurazione, analisi qualità delle acque, ecc..) e comunica i relativi costi al soggetto titolare del servizio di acquedotto. Il soggetto titolare del servizio acquedotto rimborsa quindi a SEV i costi

sostenuti per i servizi svolti con le modalità di seguito indicate.

Art. 2. – Servizio di depurazione

1. La SEV contabilizza i costi sostenuti per il servizio di depurazione mantenendo la suddivisione territoriale preesistente (costi suddivisi per Unité/SubAto).
2. La ripartizione all'interno di ogni sottoambito (Unité/SubAto) dei costi previsionali del servizio di depurazione verso l'Ente locale, titolare del servizio acquedotto, è effettuata da SEV, sulla base dei criteri di riparto desunti dalle Convenzioni preesistenti tra Comuni ed Unités.
3. La fatturazione da parte di SEV avviene mediante acconti, su base trimestrale, in funzione delle ripartizioni di cui al precedente comma.
4. Il Comune/Unité comunica a SEV, ad avvenuta rilevazione dei consumi di acquedotto, e comunque non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo, i volumi effettivamente consumati dagli utenti nell'anno di riferimento.
5. SEV, una volta ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, fattura il saldo del servizio di depurazione, pari ai volumi effettivi di consumo per le tariffe aggiornate di depurazione, dedotti gli acconti già emessi. Tali dati a consuntivo concorreranno a definire il preventivo dell'anno successivo.
6. Qualora il Comune/Unité non fatturi i consumi agli utenti, relativi all'annualità considerata, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, il quarto trimestre verrà fatturato da parte di SEV utilizzando i dati a preventivo, emettendo fattura di congruaggio ad avvenuta rilevazione dei consumi.
7. In caso di mancato o parziale pagamento delle fatture per il servizio di depurazione, entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse, SEV applica, sulla somma dovuta dal Comune/Unité, gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di legge.

Art. 3. – Servizio di analisi qualità delle acque

1. La SEV contabilizza i costi sostenuti per l'analisi delle acque destinate al consumo umano mantenendo la suddivisione territoriale preesistente (costi suddivisi per Unité/SubAto);
2. SEV effettua la ripartizione dei costi del servizio di analisi delle acque destinate al consumo umano secondo le proporzioni adottate l'anno precedente, desunte dalle Convenzioni preesistenti tra Comuni ed Unités.
3. SEV comunica al Comune/Unité, in data utile per la redazione dei bilanci di previsione, i costi previsionali del servizio di analisi delle acque che il Comune/Unité deve inserire nei costi della propria tabella "dati tariffazione" ai fini della determinazione della tariffa relativa al servizio di acquedotto.
4. La fatturazione da parte di SEV avviene su base trimestrale, in acconto per il primo, secondo e terzo trimestre sulla base dei dati a preventivo e a saldo sulla base del consuntivo dell'attività svolta.
5. In caso di mancato o parziale pagamento delle fatture per il servizio di analisi di qualità delle acque, entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse, SEV applica, sulla somma dovuta dal Comune/Unité, gli interessi legali di mora, calcolati al tasso di legge.

Art. 4. - Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata a partire dal _____ fino al completo trasferimento dei segmenti di acquedotto e fognatura del servizio idrico integrato alla SEV e si intenderà estinta ad avvenuta conclusione da parte del Comune/Unité dell'ultimo ciclo di fatturazione del servizio acquedotto di propria competenza, e conseguenti pagamenti a SEV dei servizi svolti.

Art. 5. - Trattamento dei dati

1. Le Parti si autorizzano reciprocamente con la firma della presente Convenzione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al rapporto contrattuale, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Art. 6. - Spese, imposte e tasse

1. Tutte le spese connesse alla presente Convenzione, comprese quelle di registrazione e la relativa imposta di registro, qualora dovute in base alla legge, saranno a carico integrale di SEV.
2. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Art. 7. Art. 7 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Aosta.

Luogo, data

SEV

Il Commissario
f.to Tamara LANARO



Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 22.04.2024.

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 22.04.2024 al 07.05.2024.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)